

STATUTO

**UNITA' SOCCORSO TECNICO
VARESE**

Ricerca e Soccorso Persone

Allegato alla lettera A dell'Atto Costitutivo

TITOLO 1

COSTITUZIONE, FINALITA', STEMMA E SEDI

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1 - E' costituita, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e delle disposizioni in esso richiamate l'Associazione di Volontariato denominata " Unità Soccorso Tecnico Varese - Ricerca e Soccorso Persone", di seguito abbreviata in UST Varese. In conseguenza all'iscrizione del Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione della stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'associazione ha sede legale in Busto Arsizio in Via Salgari 11/e 21052 (VA) e ha durata illimitata nel tempo. Il cambio della sede legale non prevede la modifica dello statuto ma l'obbligo di allegare copia della delibera degli organi direttivi indicante il nuovo indirizzo.

Art. 2 - UST Varese, è una libera e democratica associazione, apolitica e apartitica, che è ispirata senza fini di lucro ai principi di solidarietà e fiducia reciproca tra i propri soci. Opera nel rispetto della legge 203 del 14 Novembre 2012 a concorre alle attività di ricerca delle persone che, scomparse e in pericolo, richiedano l'intervento di operatori specializzati e adeguatamente formati.

Finalità e attività

Art. 3 - L'associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del Terzo Settore.

L'associazione intende perseguire senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 5 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei propri volontari associati. L'associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sul principio della democrazia, sull'elettività e gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sull'attività di volontariato, così come da intendersi quella prestata personalmente, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge prevalentemente a favore di terzi e alla generalità della popolazione. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie; promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Art. 4 - Scopi associativi:

- Intervento per la ricerca ed il soccorso delle persone;
- Supporto alle famiglie delle persone disperse o scomparse e del relativo fenomeno sociale;
- Provvedere ad una formazione standardizzata e di alto livello tecnico di tutti i volontari per garantire che le attività si svolgano in un contesto professionale e sicuro;
- Sviluppare e organizzare nuovi progetti inerenti alla ricerca e soccorso;
- Promuovere ed organizzare corsi di formazione tecnica per la divulgazione della cultura della sicurezza in montagna ed in ambienti ipogei, nonché partecipare a progetti indirizzati a garantire più sicurezza nell'ambiente montano ed ipogeo, sviluppare e organizzare nuovi progetti inerenti alla ricerca e soccorso;
- Concorrere per quanto di competenza all'organizzazione ed alla gestione del soccorso e del trasporto, con mezzi idonei ivi comprese autoambulanze, mezzi speciali ed elicotteri, di ammalati, feriti e persone in stato di bisogno soprattutto in zone impervie ed ipogee;
- effettuare, su richiesta degli interessati, trasporti di pazienti presso le strutture sanitarie o al domicilio;
- prestare servizi di assistenza sanitaria e tecnica a manifestazioni pubbliche, sportive e socio-sanitarie;
- collaborare ad iniziative di solidarietà internazionale anche realizzate da altre associazioni;

- Intervenire ove richiesto a supporto di emergenze di protezione civile

Art. 5 - Attività di interesse generale

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a) del I comma dell'art. 5 D. Lgs n. 117/17;
- b. Interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b. del I comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/17
- c. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, di cui alla lettera y) del I comma dell'art. 5 D. Lgs n. 117/17
- d. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lettera i) del I comma dell'art. 5 D. Lgs n. 117/17
- e. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

Art. 6 - Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie; promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Stemma, uso della ragione sociale

Art. 7 - L'uso dello stemma dell'UST Varese (Allegato B) è consentito unicamente sui capi di servizio o su specifica autorizzazione del Consiglio Direttivo. Ugualmente l'uso della sigla (ragione sociale " UST o Unità di Soccorso Tecnico o UST Varese – Ricerca e Soccorso) deve avvenire secondo le specifiche disposizioni del Consiglio Direttivo. L'uso diverso da quello previsto dallo Statuto, dal Regolamento o dalle disposizioni del Consiglio Direttivo, è considerato un grave abuso che comporta l'avvio di un procedimento disciplinare o legale.

Tutti i soci possono utilizzare le divise, gli stemmi e i materiali dell'UST esclusivamente per ragioni inerenti al presente Statuto e al Regolamento Interno

TITOLO 2

SOCI, DIRITTI E DOVERI

Soci

Art. 8 - Possono diventare soci dell'UST Varese, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e condividendone gli scopi, superate le prove selettive e specifici corsi di specialità individuati dalla Scuola Tecnici SaR, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea. L'associazione esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 9 - La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 10 - Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato.

Diritti e doveri dei soci

Art. 11 - I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'UST Varese, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

Art. 12 - I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento Generale.

Art. 13 - Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 - La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.
- e) inidoneità tecnica o scadenza del brevetto di specialità

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea. Per quanto attiene al caso e) si pronuncia in merito per competenza la Scuola Tecnici SaR che provvede a relazionare le motivazioni al Consiglio Direttivo che pertanto esegue propria delibera.

Art. 15 - Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non sono soci e quindi non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno semplicemente il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

TITOLO 3

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 16 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) IL Collegio dei Probiviri

Art. 17 - Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Assemblea dei soci

Art. 18 - L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 19 - Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 30 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 20 - L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 21 - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 22 - Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 23 - L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 24 - L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria

Luigi Salvo
Stefano Lepore

delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 25 - Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri di cui 4 nominati dall'Assemblea dei Soci e 1 di diritto rappresentato dal Direttore della Scuola Tecnici SaR a garanzia di un corretto tramite tra gli organi direttivi e la struttura formativa. Il membro di diritto può ricoprire unicamente il ruolo di consigliere senza deleghe alla tesoreria e alla segreteria, fatto salvo subentrino situazioni di particolare urgenza amministrativa con votazione favorevole da parte dell'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 26 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta a almeno 3 giorni prima della riunione.

Art. 27 - Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 28 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- propone all'Assemblea il Regolamento Generale (allegato C) per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- nomina il Direttore della Scuola Formazione Tecnica e i responsabili di specialità;
- definisce attraverso un regolamento specifico (allegato D) il funzionamento della Scuola Formazione Tecnica e ne approva i lavori;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 12.

Art. 29 - In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 30 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Art. 31 - Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 32 - Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Art. 33 - Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 34 - Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 35 - Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica 3 esercizi per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

Art. 36 - Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Collegio dei Probiviri

Art. 37 - Il collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione. I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.

Art. 38 - Compiti del Collegio dei Probiviri:

- decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dall'art. 12.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 39 - L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 40 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione nei limiti della legislazione di riferimento.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 41 - Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 42 - Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

TITOLO 4

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E STRUTTURE FORMATIVE

Organizzazione territoriale

Art. 43 - L'UST Varese si organizza sul territorio con una precisa struttura che ha lo scopo di permettere lo svolgimento in modo coordinato e competente di tutte le attività previste dallo Statuto e dai regolamenti. Sono strutture territoriali:

- a. I Nuclei SaR,
- b. I Comitati Territoriali

Art. 44 - L'organizzazione ed il funzionamento delle strutture territoriali sono disciplinate dal Regolamento Generale e su disposizione del Consiglio Direttivo

Responsabili Operativi

Art. 45 - Sulla base dell'organizzazione territoriale sono individuate le seguenti figure:

- il "Capo Nucleo", nominato dal Consiglio Direttivo e che provvede alla gestione operativa del proprio nucleo;
- il "Responsabile Operativo", nominato dal Consiglio Direttivo e che provvede al coordinamento di più Nuclei SaR;
- il "Responsabile di Comitato" nominato dal Consiglio Direttivo a seguito di elezione da parte dei soci appartenenti a tale struttura periferica e che provvede alla gestione territoriale dell'associazione nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

Scuola Tecnici SaR

Art. 46 - L'UST Varese attua percorsi formativi standardizzati, condivisi e comuni, mediante l'adozione di manuali operativi dedicati e già disciplinati per ogni singola specialità secondo i seguenti criteri:

1. L'attività formativa e le verifiche di mantenimento tecnico sono delegate alla Scuola Tecnici SaR che provvede alla stesura dei manuali, delle linee guide, procedure e tecniche operative.

2. Ogni socio volontario per poter essere impiegato nelle attività dell'associazione e poter mantenere la propria iscrizione nell'albo dei soci dell'UST Varese, deve ottenere uno dei brevetti di specialità interna e mantenerne i requisiti annuali.
3. Le specializzazioni interne sono disciplinate dal Consiglio Direttivo che delega alla Scuola Tecnici SaR la regolamentazione della specialità e ne individua gli istruttori od esperti di settore, anche attraverso collaborazioni esterne.

TITOLO 5

FUNZIONI GENERALI

Rapporti con i media

Art. 47 - I soci non possono in alcun modo intrattenere rapporti con i diversi organi di stampa e mezzi di comunicazione, né rilasciare interviste che riguardino le attività svolte dall'UST Varese. Il Consiglio Direttivo nomina un Responsabile Ufficio Stampa, che provvede a supportare i Responsabili Operativi e gli organi direttivi nella gestione delle comunicazioni mediatiche. Qualsiasi diversa forma di comunicazione deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 48 - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 22 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 49 - In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 50 - Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.